

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2019
448/2019/E/GAS

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (SETTLEMENT)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1086a riunione del 5 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 giugno 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 138/04, recante Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato dall'Autorità con la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, recante Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- la parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012", approvata con la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e successive modifiche e integrazioni;
- la parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche e integrazioni;
- la parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione

2014-2019 (TUDG) recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014–2019”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014–2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 548/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 91/2019/R/gas;
- il Codice di rete della Società Snam Rete Gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 670/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata, sono state approvate le prime disposizioni relative alla metodologia di determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*), in applicazione a partire dall’anno 2013 e fino all’avvio di una nuova disciplina;
- in base alla sopra richiamata metodologia:
 - il Responsabile del Bilanciamento (RdB), coincidente con l’impresa maggiore di trasporto, determina, per ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con una rete di distribuzione (c.d. *city gate*) e sulla base di quanto comunicato dalle imprese di distribuzione, il valore della differenza fra il gas immesso nella rete di distribuzione e quello prelevato dai punti di riconsegna (PdR) della medesima rete sottesa (c. d. Δ^{IO});
 - la quota di Δ^{IO} superiore alla soglia fissata di 0,004, considerata fisiologica alla luce dei dati raccolti e delle valutazioni effettuate relativamente al periodo

2013-2015, viene compensata dal sistema gas agli utenti del bilanciamento; la quota di Δ^{IO} che risultasse invece inferiore a zero viene corrisposta al sistema gas dagli utenti del bilanciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in esito all'esecuzione della prima e della seconda sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, con riferimento rispettivamente agli anni dal 2013 al 2016 e all'anno 2017, il numero di *city gate* per i quali il valore determinato del Δ^{IO} si è discostato in maniera significativa da quello medio riscontrato a livello nazionale (appunto, lo 0,004), è stato rilevante; e che tali scostamenti determinano complessivamente un onere economico non trascurabile per il sistema gas;
- la deliberazione 72/2018/R/gas ha, tra l'altro, avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti alla definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del Δ^{IO} al *city gate*;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement 4 verifiche ispettive da effettuarsi presso imprese di distribuzione del gas naturale, individuate a partire dall'ampiezza del Δ^{IO} determinato per gli impianti sottesi ai *city gate* di cui sono titolari, valutato sia in termini relativi sia assoluti, nonché di ulteriori parametri che individuano la rilevanza degli scostamenti;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare
 - il rispetto delle disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
 - la correttezza dei dati utilizzati ai fini del *settlement*;
 - l'efficienza dei sistemi di misura i cui dati sono utilizzati nell'ambito del *settlement*;
 - il corretto esercizio tecnico della rete di distribuzione in relazione ai parametri rilevanti ai fini del controllo del Δ^{IO} .

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un programma di verifiche ispettive nei confronti delle imprese di distribuzione del gas naturale per accertare il corretto adempimento degli obblighi a esse attribuiti dalla regolazione con riferimento a tutti gli aspetti che influiscono sul processo di *settlement*;

- sia opportuno che le verifiche siano effettuate con riferimento agli anni dal 2013 al 2017, ma che possano essere estese, qualora ritenuto opportuno dal Nucleo Ispettivo, anche agli anni successivi;
- le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare il programma di 4 (quattro) verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di distribuzione di gas naturale, da effettuare entro il 31 marzo 2020, secondo le modalità definite nel documento '*Verifiche ispettive in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement): oggetto e modalità di effettuazione*', allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le suddette verifiche ispettive vengano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2019;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini